

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA
(Comuni di Romeno e Cavareno)

ORIGINALE

DECRETO N. 15/2026
del Commissario liquidatore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia

OGGETTO: Approvazione conti degli agenti contabili presentati per l'esercizio finanziario 2025.

L'anno duemilaventisei addì ventinove del mese di aprile alle ore 13.30 presso sala del Comune di Cavareno il Commissario liquidatore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia sig. Fattor Luca, in modalità on line.

Assiste il Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia dott.ssa Giovanna Loiotila.

il signor Fattor Luca nella sua qualità di commissario liquidatore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, ha disposto per quanto in oggetto.

Decreto del Commissario liquidatore n. 15 dd. 29.04.2026

OGGETTO: Approvazione conti degli agenti contabili presentati per l'esercizio finanziario 2025.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Richiamato l'art. 44 del Testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti – R.D. 1214/1934 – il quale dispone che: “La corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti”;

Dato atto che l'articolo 93 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che “il Tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali nonché di coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti”;

Visto l'articolo 233 comma 1 del citato D.Lgs. n. 267/2000 prevede che l'economista, il consegnatario dei beni e gli altri soggetti, di cui all'articolo 93 comma 2 sopra citato, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

Visto inoltre l'art. 181 del Codice degli Enti Locali (CEL) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, con particolare

referimento al comma 2, recita: “Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.”;

Dato atto che il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione nr. 3 del 14.04.2021, all'art. 44, prevede che gli agenti contabili e l'Economista rendano il conto della propria gestione.

Premesso che l'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, con contratto n. 61 di data 26.01.2021, ha affidato a CASSA RURALE VAL DI NON B.C.C. con sede legale in Trento, il Servizio Tesoreria dell'Unione e dei Comuni di Romeno, Cavareno e Ronzone per il periodo dal 1.01.2021 al 31.12.2025.

Dato atto che il Tesoriere Cassa Rurale Val di Non – Rotaliana e Giovo Cassa Centrale Banca, ha reso il proprio Conto per l'Esercizio Finanziario 2025 in relazione al quale è intervenuta la parificazione con le scritture contabili dell'Ente ad opera del Servizio Finanziario come risulta dalla Determinazione n. 01 del 28.01.2026 del Responsabile del medesimo Servizio.

Visti i conti degli Agenti Contabili alla riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Unione dei Comuni e Trentino Riscossioni SpA che risultano parificati alle scritture contabili dell'Ente, come da apposito visto di regolarità posto in calce ai medesimi e presentati per l'approvazione, al Commissario dell'Unione.

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Commissario dell'Unione.

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 12 del 18.09.2025 avente ad oggetto: “Preso d'atto della cessazione dell'attività istituzionale dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia (Comune di Romeno e Comune di Cavareno) a far data dal 31 dicembre 2025. Approvazione dell'atto di indirizzo inerente i criteri e le procedure da seguire per lo scioglimento dell'Ente”;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 12 del 18.09.2025 con la quale è stato tra l'altro nominato commissario liquidatore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia il sig. Luca Fattor demandando allo stesso il compito di redigere il progetto di scioglimento;

Dato atto che il commissario liquidatore presso l'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia svolge le funzioni di Presidente, della Giunta e del Consiglio fino allo scioglimento dell'ente;

Visto il decreto del Commissario liquidatore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 03/2026 del 27.02.2026 con oggetto "Esame ed approvazione aggiornamento del Documento Unico di Programmazione - DUP 2026/2028";

Visto il decreto del Commissario liquidatore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 04/2026 del 27.02.2026 con oggetto "Esame ed approvazione Bilancio di Previsione Finanziario per gli esercizi 2026-2028, Nota integrativa e suoi allegati";

Visto il decreto del Commissario liquidatore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 05/2026 del 27.02.2026 con oggetto "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2026 - 2028. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi e contestuale nomina";

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, in considerazione della urgenza di procedere alla parificazione dei conti ai fini del loro invio alla Corte dei Conti e dell'approvazione del rendiconto, ai sensi dell'art. 183 comma 4° del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale nr. 2 del 3 maggio 2018.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, reso ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. del 03.05.2018 n. 2, in relazione alla presente deliberazione.

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, reso ai sensi dell'art. 185 comma 1 e 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. del 03.05.2018 n. 2, in relazione agli aspetti contabili derivanti dal presente provvedimento.

Visto il nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2.

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.

Vista la propria competenza all'assunzione del presente provvedimento;

D E C R E T A

1. Di prendere atto della parificazione alle scritture contabili dell'Ente dei conti relativi all'esercizio finanziario 2025 presentati dagli agenti contabili di cui all'allegato n. 1, che forma parte integrante ed essenziale della presente deliberazione.
2. Di approvare i rendiconti degli agenti contabili che saranno trasmessi a cura del Servizio Finanziario alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti.
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 183 – comma 4 del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 al fine di poter provvedere all'approvazione del rendiconto 2025 entro i termini di legge.
4. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo comunale ed all'Albo telematico, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6;
5. Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi:
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199